

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2022, n. 27-5839

Proroga parziale termini di validita' pareri di verifica di compatibilita' di cui al punto 9.4 della D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- con Deliberazione n. 31-8596 del 22/03/2019, pubblicata sul BUR n. 13 (supplemento 1) del 28.03.2019, la Giunta Regionale ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/92 e s.m.i., con l'approvazione di una nuova disciplina di carattere "generale" (Allegato A) e di una nuova disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H);
- con D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 sono stati, tra l'altro, modificati e integrati i punti 9.4 e 9.5 delle "Disposizioni transitorie" contenute nell'Allegato A della suddetta D.G.R. n. 31-8596/2019;

In particolare, il suddetto punto 9.4 così recita:

"I pareri già rilasciati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e dopo l'approvazione della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010 per le strutture dalla stessa disciplinate che richiedano il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA, di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i., perdono efficacia – nel caso di mancato inizio lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nel caso di permesso di costruire, ed ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis della legge 241/1990 nel caso di DIA/SCIA) – entro 2 anni dalla pubblicazione".

Dato atto che:

- in relazione all'emergenza legata alla pandemia da SARS/CoV-2 i suddetti termini sono stati prorogati per effetto dell'art. 103, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020 (convertito nella legge n. 159/2020), che così recita: "... omissis ... Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ... omissis ...);
- la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza è stata fissata il giorno 31/03/2022, per cui il termine di novanta giorni previsto dalla legge succitata n. 159/2020 è scaduto il giorno 29/06/2022.

Dato atto altresì che:

- il contesto attuale è contraddistinto dalla sinergia negativa del perdurare di uno stato di allerta rispetto alla pandemia da SARS/CoV-2 e delle ripercussioni economiche della crisi ucraina;
- in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, il governo centrale ha emanato il D. L. 21/03/2022, n. 21 (convertito nella legge n. 51/2022), il cui art. 10-septies prevede che "... omissis ..., sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui

all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.... omissis ...”.

Rilevato che dall'esame analitico dei pareri di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., rientranti nella fattispecie regolata dal punto 9.4 delle “Disposizioni transitorie”, contenuto nell'Allegato A della D.G.R. n. 31-8596/2019, risultano essere presenti ancora pareri per i quali non è stato dato l'inizio dei lavori entro la data ultima prevista del 29 giugno 2022, tra i quali risultano casi in cui gli interessati hanno terminato le procedure regolate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ma non sono riusciti a iniziare i lavori entro il suddetto termine ed altri in cui gli interessati hanno invece avviato tali procedure ma non sono riusciti a terminarle.

Ritenuto opportuno, considerato il contesto generale, pesantemente segnato dalla due criticità di cui sopra, in cui gli operatori sono stati e sono costretti a muoversi, concedere un'ulteriore proroga, limitata nel tempo e ben circoscritta nella fattispecie, dei termini fissati dal punto 9.4 dell'Allegato A della D.G.R. n. 31-8596/2019, tenuto conto anche dell'art. 10-septies della L. 20/05/2022 n. 51 per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi già rilasciati.

Ritenuto, pertanto, di stabilire a riguardo dei termini fissati dal punto 9.4 dell'Allegato A della D.G.R. n. 31-8596/2019, quanto segue:

- l'efficacia dei pareri relativi a interventi per i quali è stato rilasciato il permesso di costruire o presentata la SCIA i cui termini di inizio lavori, in scadenza entro la data del 29.06.2022, sono stati prorogati ai sensi dell'art. 10-septies della legge n. 51/2022, è prorogata fino al 29.06.2023; gli interessati alla suddetta proroga devono inoltrare alla Direzione Regionale Sanità e Welfare apposita comunicazione;
- l'efficacia dei pareri relativi a interventi per i quali, entro il 31.12.2022, si concludono le procedure relative al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della SCIA, è prorogata fino al 31.12.2023; gli interessati alla suddetta proroga devono comunicare alla Direzione Regionale Sanità e Welfare gli estremi del permesso di costruire o della SCIA, rispettivamente rilasciato o presentata entro il 31.12.2022;
- l'efficacia dei pareri rilasciati ai sensi dell'art. 23/B della D.G.R. n. 25-12129/2009 e s.m.i. è prorogata fino al 31.12.2022, alle condizioni previste dalla D.G.R. n.18-4534 del 14.01.2022;
- tutti i pareri di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., ricompresi nella fattispecie di cui al punto 9.4 succitato, che non rientrano nelle previsioni di cui sopra, decadono con effetto immediato con la pubblicazione della presente deliberazione, che vale ad ogni effetto come comunicazione agli interessati;

- i pareri perdono comunque efficacia nel caso in cui entro sette anni dall'inizio lavori non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

di stabilire a riguardo dei termini fissati dal punto 9.4 dell'Allegato A della D.G.R. n. 31-8596/2019, quanto segue:

- l'efficacia dei pareri relativi a interventi per i quali è stato rilasciato il permesso di costruire o presentata la SCIA i cui termini di inizio lavori, in scadenza entro la data del 29.06.2022, sono stati prorogati ai sensi dell'art. 10-septies della legge n. 51/2022, è prorogata fino al 29.06.2023; gli interessati alla suddetta proroga devono inoltrare alla Direzione Regionale Sanità e Welfare apposita comunicazione;
- l'efficacia dei pareri relativi a interventi per i quali, entro il 31.12.2022, si concludono le procedure relative al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della SCIA, è prorogata fino al 31.12.2023; gli interessati alla suddetta proroga devono comunicare alla Direzione Regionale Sanità e Welfare gli estremi del permesso di costruire o della SCIA, rispettivamente rilasciato o presentata entro il 31.12.2022;
- l'efficacia dei pareri rilasciati ai sensi dell'art. 23/B della D.G.R. n. 25-12129/2009 e s.m.i. è prorogata fino al 31.12.2022, alle condizioni previste dalla D.G.R. n.18-4534 del 14.01.2022;
- tutti i pareri di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., ricompresi nella fattispecie di cui al punto 9.4 succitato, che non rientrano nelle previsioni di cui sopra, decadono con effetto immediato con la pubblicazione della presente deliberazione, che vale ad ogni effetto come comunicazione agli interessati;
- i pareri perdono comunque efficacia nel caso in cui entro sette anni dall'inizio lavori non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento da parte dell'ente competente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)